

EMERGENZA CORONAVIRUS

# "Decreto Rilancio": le nuove disposizioni in tema di Cigo e FIS

Sintesi delle novità disposte in materia di ammortizzatori sociali

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 29 MAGGIO 2020

| [Scarica il PDF](#)

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, a decorrere dal 20 maggio 2020 entrano immediatamente in vigore le disposizioni del [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dovranno sostenere il nostro Paese nella "Fase 2" dell'emergenza sanitaria derivata dal diffondersi del virus Covid-19.

Il provvedimento, che contiene numerose norme dedicate al rafforzamento del sistema sanitario nazionale e alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, interviene sulle disposizioni di cui al [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), ora rubricato come [Legge del 24 aprile 2020, n. 27](#) che ha costituito la prima fonte principale delle misure introdotte per far fronte alla prima fase dell'emergenza.

Alla luce di un quadro normativo in costante evoluzione, pertanto, con il presente contributo si tenta di sintetizzare le novità disposte in materia di ammortizzatori sociali dal c.d. "Decreto Rilancio".

## SOMMARIO:

I TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA PER COVID-19

SEMPLIFICAZIONE COMPILAZIONE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

DISCIPLINA DELL'ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

LA NUOVA FUNZIONE "DUPLICA DOMANDA FONDI"

## I trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria per Covid-19

L'[articolo 19](#) del D.L. n. 18/2020 stabiliva, in favore dei datori di lavoro rientranti nelle categorie di cui all'[articolo 10](#) del D.Lgs. n. 148/2015 (aziende del settore industriale e comprese quelle artigiane dell'edilizia e dell'indotto) e che nell'anno 2020 dovessero sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale:

- per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020;
- per una durata massima di nove settimane;
- comunque entro il mese di agosto 2020.

Chatta con la **Redazione** e  
l'**Assistenza MySolution**

Attenzione

Per la **presentazione dell'istanza** veniva introdotta l'apposita causale "emergenza COVID-19".

---

Posto il suddetto assetto normativo, l'[articolo 68](#) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è intervenuto sul disposto di cui al predetto [articolo 19](#) introducendo modifiche in materia di trattamento di integrazione salariale ordinaria.

Viene, infatti, ora previsto che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "emergenza Covid-19":

- per una **durata massima di 9 settimane** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  - **incrementate di ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
  - con un **eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane** di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
- 

Attenzione

Diversamente, i **datori di lavoro dei settori turismo**, fiere e congressi e spettacolo, possono usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre, a condizione che abbiano fruito interamente del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

---

Per poter accedere alle ulteriori 5 settimane concesse a titolo di integrazione salariale ordinaria (da godere entro e non oltre il 31 agosto 2020), tuttavia, sembra necessario **esperire una nuova procedura di informativa, di consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali da svolgersi, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi dall'invio della richiesta.**

Quanto ai **beneficiari** dell'ammortizzatore sociale in esame, si precisa i lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 (in precedenza fissata prima al 23 febbraio 2020 e poi al 17 marzo 2020).

Oltre ad aver determinato un'estensione al periodo di cassa integrazione ordinaria concesso per Covid-19, vengono previste modifiche anche per la procedura di presentazione delle istanze: le domande di trattamento ordinario devono ora essere presentate **entro la fine del mese successivo di inizio del periodo.**

---

Attenzione



Chatta con la **Redazione** e  
l'**Assistenza** MySolution

Qualora la **domanda sia presentata dopo il suddetto termine**, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

---

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto al punto precedente.

---

#### Approfondimento

In merito l'Inps con il proprio Messaggio del 26 marzo 2020, n. 2183 ha precisato *"il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande (31 maggio 2020) e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che si collocano all'interno dell'arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020).*

---

Restano, invece, valide, le seguenti **deroghe** al [D.Lgs. n. 148/2015](#) quali:

- la **non computabilità** delle settimane per causale Covid-19 nel limite massimo di 52 settimane nell'arco del biennio mobile, quale termine massimo di godimento del beneficio;
- la **non computabilità** delle settimane per causale Covid-19 nel conteggio massimo di 24 settimane nell'arco del quinquennio mobile, quale termine massimo complessivo di interventi salariali;
- la **non obbligatorietà** al versamento del cd. Contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

## Semplificazione compilazione domande di Cassa integrazione ordinaria

---

In tema di adempimenti operativi per la compilazione delle domande di Cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, l'Inps, come [Messaggio del 21 maggio 2020, n. 2101](#) ha fornito **istruzioni operative per la semplificazione delle** suddette **procedure**.

Nel dettaglio, l'Istituto ha provveduto ad aggiornare e ad implementare la funzione "Copia domanda CIGO", già esistente nella procedura "UNICIGO", per favorire un più rapido invio di nuove domande basandosi sulle precedenti già inviate. La funzione è destinata a venire incontro alle aziende e ai consulenti in questo particolare periodo emergenziale, ed è pertanto destinata ai trattamenti di CIGO con causali "Covid-19".

---

#### Attenzione

Gli unici **elementi che non è possibile copiare** sono il ticket, in quanto per ogni domanda deve esserne comunque creato uno nuovo, e gli allegati, che tuttavia per le causali "Covid-19" non sono obbligatori.

In caso di richiesta di proroga di una precedente domanda con causale "Covid-19", dopo aver copiato la domanda originaria utilizzando la predetta funzione "Copia domanda", sarà dunque sufficiente variare il periodo richiesto e, di conseguenza, i dati di cui al quadro "G" ed eventualmente i lavoratori beneficiari, se differiscono rispetto a quanto riportato nella prima istanza.

---

Inoltre, si ricorda che i quadri "I" (Dati sui lavoratori addetti allo stabilimento/cantiere per mansione) e "L" (Dati su assunzioni, licenziamenti e dimissioni) non sono più obbligatori a seguito delle evoluzioni normative e amministrative intervenute, mentre per le specifiche causali "Covid-19" vi sono ulteriori semplificazioni, che consistono nella non compilazione dei quadri "D" (Dati ripresa attività) e "N" (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali), nonché nell'eliminazione dell'obbligo di allegazione della relazione tecnica o altra documentazione a supporto della stessa.

---

#### Ricorda

Infine, si rammenta che **il quadro "H" è obbligatorio solo per gli eventi meteo** e quindi non riguarda le domande con causali "Covid-19".

---

Alla luce di quanto esposto, la presentazione della domanda con causale "Covid-19" risulta estremamente semplificata, atteso che devono essere compilati solamente i quadri "A" - "B" - "C" - "E" - "G", ma, utilizzando la funzione "Copia domanda" sopra descritta, gli stessi sono riprodotti in automatico da una precedente domanda e quindi non devono essere nuovamente digitati, salvo le modifiche a tale scopo occorrenti. Anche la lista dei beneficiari è riprodotta in automatico e, se non è variata, non deve essere nuovamente compilata. Infine, gli allegati non devono essere prodotti.

Anche con riferimento alla possibilità di dichiarare il frutto su precedenti autorizzazioni CIGO, già presente in procedura, è stata introdotta un'ulteriore facilitazione per dichiarare le giornate di CIGO fruito sulle autorizzazioni con causali "Covid-19".

---

#### Approfondimento

La **dichiarazione del frutto** non riguarderà tutte le CIGO pregresse ma unicamente le autorizzazioni con causali "Covid-19" sottoposte ai limiti della normativa emergenziale.

---

In concreto, a consuntivo della CIGO richiesta, l'azienda può calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda.

---

Attenzione

Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all'azienda.

Per ottenere le settimane fruiti, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell'orario contrattuale prevalente in azienda.

---

## Disciplina dell'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale (FIS)

---

Le medesime disposizioni in tema di Cassa integrazione guadagni ordinaria di cui all'[articolo 19](#) del cd. Decreto Cura Italia venivano applicate anche agli interventi di assegno ordinario che, dunque, erano sottoposte agli stessi limiti quanto alla durata dell'ammortizzatore e alla definizione dei beneficiari.

Alla luce della nuova disciplina di cui al c.d. Decreto Rilancio, ora, parimenti a quanto previsto per l'intervento salariale ordinario, anche per l'assegno ordinario viene disposto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "emergenza Covid-19":

- per una **durata massima di 9 settimane** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
  - **incrementate di ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
  - con un eventuale **ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane** di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
- 

Attenzione

Diversamente, i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, possono usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre, a condizione che abbiano fruito interamente del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

---

Quanto ai **beneficiari** dell'ammortizzatore sociale in esame, si precisa che anche in caso di intervento FIS, i lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 (in precedenza fissata prima al 23 febbraio 2020 e poi al 17 marzo 2020).

Di fondamentale importanza, inoltre, è la **gestione dell'assegno per il nucleo familiare** in caso di accesso all'assegno ordinario. Viene, infatti, ora espressamente previsto che a tali soggetti spetti il suddetto assegno, limitatamente alla causale Covid-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Oltre ad aver determinato un'estensione al periodo di cassa integrazione ordinaria concesso per Covid-19, vengono previste modifiche anche per la procedura di presentazione delle istanze: le domande di assegno ordinario devono ora essere presentate **entro la fine del mese successivo di inizio del periodo**.

---

#### Attenzione

Qualora la **domanda sia presentata dopo il suddetto termine**, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

---

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto al punto precedente.

---

#### Approfondimento

In merito l'Inps con il proprio Messaggio del 26 marzo 2020, n. 2183 ha precisato "il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande (31 maggio 2020) e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale "Covid-19 nazionale" per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che si collocano all'interno dell'arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020).

---

Infine, risulta di rilievo la **reintroduzione** per la richiesta dell'assegno l'assegno ordinario **delle procedure di informazione sindacale**, consultazione ed esame congiunto che dovranno essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva che la legge di conversione del DL Cura Italia aveva eliminato.

La nuova funzione "duplica domanda Fondi" 

Oltre ad aver disposto semplificazioni procedurali per le domande di cassa integrazione ordinaria, sempre con [Messaggio n. 2101/2020](#) l'Inps introduce anche la funzione "Duplica domanda", da invio domande *on line* dei Fondi di solidarietà, al fine di rendere più rapide le istanze di assegno ordinario con causale "Covid-19".

**Dalla funzione "Cerca esiti"**, infatti, è possibile effettuare la **duplicazione di una domanda a partire da domande già inviate per causale "Covid-19"**, indicando il nuovo periodo di interesse e il tipo di pagamento desiderato, che può essere variato rispetto alla domanda precedentemente inviata.

Attenzione

Al momento **è possibile modificare solo il periodo ed il tipo di pagamento**, mentre non è ancora possibile modificare l'elenco dei beneficiari ed il tipo di causale e, qualora si debbano modificare questi parametri, è necessario inviare una nuova domanda con la consueta funzione "Invio domande" nel menu principale dell'applicazione.

Se si vuole inviare una domanda uguale ad un'altra già inviata modificando solo il periodo ed il tipo di pagamento, da "Cerca esiti", dopo aver selezionato il tasto "Visualizza" e presa visione dei dettagli della domanda presentata, l'utente deve inserire la data iniziale e finale del nuovo periodo e il tipo di pagamento richiesto ed infine cliccare sul tasto "Invia domanda duplicata Covid".

Attenzione

La **data di inizio** del nuovo periodo deve essere successiva all'ultimo giorno del periodo richiesto nella domanda originaria.

La procedura segnalerà eventuali **incongruenze**.

Infine, si ricorda che per l'invio della domanda duplicata sarà necessario inserire il ticket, selezionando il pulsante "Inserimento ticket domanda duplicata Covid", senza uscire dalla schermata "Visualizza".

### Ricapitolando:

	<b>CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA</b>	<b>ASSEGNO ORDINARIO</b>
Durata massima ammortizzatore ex <a href="#">D.L. n. 18/2020</a>	9 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020	9 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020
Estensione dell'ammortizzatore ex <a href="#">D.L. n. 34/2020</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ulteriori 5 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, una volta esaurite le 9 settimane (totali 14 settimane sino 31 agosto);</li> <li>ulteriori 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ulteriori 5 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, una volta esaurite le 9 settimane (totali 14 settimane sino 31 agosto);</li> <li>ulteriori 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020</li> </ul>

Chatta con la Redazione e l'Assistenza MySolution

	<b>CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA</b>	<b>ASSEGNO ORDINARIO</b>
Lavoratori beneficiari	In forza alla data del 25 marzo 2020	In forza alla data del 25 marzo 2020
Procedura d'accesso all'ammortizzatore	Per poter accedere alle ulteriori 5 settimane sarà necessario esperire una nuova procedura di informativa, di consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali da svolgersi, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi dall'invio della richiesta (in attesa di chiarimenti)	Per poter accedere alle ulteriori 5 settimane sarà necessario esperire una nuova procedura di informativa, di consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali da svolgersi, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi dall'invio della richiesta
Termine di presentazione delle istanze	Entro la fine del mese successivo di inizio del periodo	Entro la fine del mese successivo di inizio del periodo
Termine di presentazione delle istanze per periodi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020	31 maggio 2020	31 maggio 2020

### Riferimenti normativi:

- [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#)
- [D.L. 8 aprile 2020, n. 23](#)
- [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#)
- [INPS, Messaggio 21 maggio 2020, n. 2101](#)
- [INPS, Messaggio 26 maggio 2020, n. 2183](#)

ISSN: 2612-2936

Argomenti suggeriti:

CIGO

Questo documento fa parte del Focus **CORONAVIRUS**



Chatta con la **Redazione** e  
l'**Assistenza** MySolution